

COMUNE DI RAGUSA

PROVINCIA DI RAGUSA

OPERE EDILI

(Legge)

PROGETTO dei lavori occorrenti per

"COMPLETAMENTO DEL FORO BOARIO DI RAGUSA"

IMPORTO DEI LAVORI:

In appalto € 665.883,07



A disposizione € 304.324,16

COMPLESSIVO € 970.207,23

, li

Visto:

IL PROGETTISTA



Mod. 3001

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento del sistema di qualificazione di cui all'art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109), l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto è di € 665.883,07 (Euro SICENTOSESSANTACINQUENNA MILLE OTTOCENTO SEZANTATRE). Ad esso si associa la Categoria _____ e la Classifica _____.

Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito esposte (1):

– Categoria	<u>061</u>	Classifica	<u>III</u>
-------------	------------	------------	------------

Importo €	<u>665.883,07</u>
-----------	-------------------

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 95 del Regolamento n. 554/99.

OPERE SUBAPPALTABILI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Regolamento n. 554/99, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.

Sono altresì subappaltabili le parti costituenti l'opera od il lavoro di cui all'art. 73, comma 3, del Regolamento citato (parti di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150 000 Euro), particolarmente riportate nella Tabella A.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall'art. 13, comma 7, della Legge n. 109/94, per le quali, in mancanza di qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una associazione di tipo verticale.

OPERE SCORPORABILI

Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2)

Come può desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le parti dell'opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

– Opera	Importo €
– Opera	Importo €
– Opera	Importo €

L'esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di seguito:

– Categoria	Classifica	Importo (fino a/oltre) €
– Categoria	Classifica	Importo (fino a/oltre) €
– Categoria	Classifica	Importo (fino a/oltre) €

(1) Ancor quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo Regolamento sarà richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.

(2) Opere e lavorazioni di cui al comma 7, art. 13, della Legge n. 109/94 di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo dell'appalto

TABELLA A

ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO (1)

(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109) (Art. 73 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) (Art. 30 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)
 (Art. 118 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

CAT.	OPERE GENERALI	Barriere se > 15%	Qualificaz. Obbligat.	IMPORTI (Euro)
OG 1	Edifici civili e industriali (residenze carceri scuole, caserme, uffici teatri, stadi, edifici industriali)		●	607.398,34
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela		●	
OG 3	Strade, autostrade, ponti viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali		●	
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo		●	
OG 5	Dighe		●	
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione		●	
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio		●	
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica		●	
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica		●	
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua		●	
OG 11	Impianti tecnologici	(art. 72, lett. b) D.P.R. n. 554/99)	●	
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	(art. 72 lett. h) D.P.R. n. 554/99)	●	58.574,73
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica		●	

CAT.	OPERE SPECIALIZZATE	Barriere se > 15%	Qualificaz. Obbligat.	IMPORTI (Euro)
OS 1	Lavori in terra			
OS 2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico	(art. 72, lett. a), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 3	Impianti idrico-sanitario cucine, lavanderie	(art. 72 lett. b), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	(art. 72 lett. c), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	(art. 72 lett. d) D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi			
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile			
OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica			
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		●	
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa		●	
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	(art. 72 lett. i) D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 12	Barriere e protezioni stradali		●	
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	(art. 72 lett. l), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	(art. 72 lett. o), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 15	Pulizia di acque marine lacustri, fluviali		●	
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	(art. 72 lett. e), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	(art. 72, lett. e), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 18	Componenti strutturali in acciaio o metallo	(art. 72, lett. i), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati	(art. 72, lett. e), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 20	Rilevamenti topografici	(art. 72, lett. f), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 21	Opere strutturali speciali	(art. 72, lett. g), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	(art. 72, lett. p), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 23	Demolizione di opere			
OS 24	Verde e arredo urbano		●	
OS 25	Scavi archeologici		●	
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali			
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	(art. 72, lett. n), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	(art. 72, lett. b) D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 29	Armamento ferroviario	(art. 72, lett. m) D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 30	Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi	(art. 72 lett. e) D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa		●	
OS 32	Strutture in legno		●	
OS 33	Coperture speciali	(art. 72 lett. l), D.P.R. n. 554/99)	●	
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità			

(1) Per il combinato disposto dell'art. 34 della Legge n. 109/94 e dell'art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 (v. anche quanto specificato dalla Circolare Min. LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000) le lavorazioni da riportare sono quelle di importo superiore al 10% del valore complessivo dell'appalto ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. Tali lavorazioni sono, a scelta del concorrente, subappaltabili od affidabili in cattivo e comunque scorporabili (fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 13 della Legge n. 109/94).

Categoria	Classifica	Importo €	(Euro)	%
Categoria	Classifica	Importo €	(Euro)	%

**Art. 5-SC
ADEMPIMENTI ANTIMAFIA**

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e rilasciata da in data

Tale documentazione, consistente in, viene allegata al presente contratto.

**Art. 6-SC
DISPOSIZIONI E NORME REGOLATORIE DEL CONTRATTO**

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all F – Legge fondamentale sui II PP (*relativamente agli articoli non abrogati dalle successive disposizioni legislative*)
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
- D.M. II PP. 19 aprile 2000, n. 145
- L.R. 2 agosto 2002, n. 7
- Legge Quadro in materia di II PP (*con successive modifiche e integrazioni*) (1)
- Regolamento di attuazione della legge quadro (*con succ modif e integraz*) (1)
- Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di II PP ai sensi dell'art. 8 della legge quadro (*con succ modif. e integraz.*)
- Regolamento recante il Capitolato d'Appalto dei II PP ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109
- Norme in materia di opere pubbliche Disciplina degli appalti di II PP, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi (con le modifiche e le integrazioni di cui alle II RR 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16)

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (*con relative e successive modifiche ed integrazioni*).

- Legge 5 marzo 1990, n. 46
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
- D.Lg.vo 19 settembre 1994, n. 626
- D.Lg.vo 14 agosto 1996, n. 493
- D.Lg.vo 14 agosto 1996, n. 494
- D.Lg.vo 6 giugno 2001, n. 380
- Norme per la sicurezza degli impianti
- Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46
- Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro
- Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. II PP 19 aprile 2000, n. 145, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.

**Art. 7-SC
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) - Il Capitolato Generale d'Appalto
- b) - Il Capitolato Speciale di Appalto
- c) - L'Elenco dei prezzi unitari
- d) - Il Cronoprogramma dei lavori.
- e) - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i Piani di cui all'art. 31 della Legge
- f) - I seguenti elaborati grafici progettuali (*elencare le tavole*):

Tav 1: Stralcio aerofotogrammetrico e planimetria generale; Tav 2: Planimetrie pensiline gruppo 1 e viste fotografiche; Tav 3: Planimetrie pensiline gruppo 1; Tav 4: Sezioni pensiline gruppo 1; Tav 5: Planimetrie pensiline gruppo 2 e viste fotografiche; Tav 6: Planimetrie pensiline gruppo 2; Tav 7: Planimetrie pensiline impianto di illuminazione; Tav B: Relazione tecnica impianto di illuminazione e schemi unifilari

(1) Nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 7/2002 (Circ. LL.PP. nn. 1402/2002 e 4462/2005) e con il D.Lg.vo 12 aprile 2006, n. 163, per quanto applicabile nella Regione Siciliana

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 45, comma 2, Regolamento n. 554/99)

PARTE I

**DESCRIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'APPALTO
ULTERIORI CLAUSOLE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE**

Art 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per il completamento del Foro Boario di Ragusa

Le indicazioni del presente capitolato ed i disegni di cui all'art. 7-SC dello Schema di Contratto ne definiscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (iva esclusa)

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a € 665.883,07 (euro seicentosessantacinquemilaottocentoottantatre/07), esclusivamente per lavori a misura.

L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta ad € 28.599,10 (ventottomilacinquecentonovantanove/10) e non è soggetto a ribasso d'asta¹

¹ V. art. 31 Legge 109/94 come modificato dalla Legge 18 Novembre 1998, n° 415.

Codice articolo	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
01.01.06.001	Scavo a sezione obbligata	mc	60,00	7,80	468,00
01.02.05.01	Trasporto di materiali alle pubbliche discar	M ^c *km	4.200,00	0,42	1.764,00
06.01.02	Fondazione stradale	mc	15,00	16,90	253,50
06.01.03.001	Conglomerato bituminoso	M ^q *cm	750,00	0,90	675,00
06.01.04.001	Conglomerato bituminoso binder	M ^q *cm	525,00	1,10	577,50
06.01.05.001	Conglomerato bituminoso strato di usura	M ^q *cm	225,00	1,30	292,50
07.02.01	Approntamento di ponteggio	mq	8.796,30	5,80	51.018,54
07.02.02.001	Nolo di ponteggio	mq	32.981,40	0,46	15.171,44
07.02.03	Smontaggio ponteggio	mq	8.796,30	2,05	18.032,41
13.08	Formazione letto di posa	mc	15,00	17,50	262,50
15.21.04	Fornitura e collocazione di tubi in pvc	m	319,20	15,50	4.947,60
18.05.04.002	Fornitura e collocazione di conduttori in ra	m	250,00	2,54	635,00
18.08.02.004	Fornitura e posa in opera dentro scavo di ca	m	250,00	4,70	1.175,00
21.01.09	Demolizione massetti di malta	M ^d *cm	39.573,85	1,31	51.841,74
21.01.15	Rimozione di opere in ferro quali ringhiere	mq	140,37	6,10	856,26
21.01.16	Rimozione di opere in ferro quali travi etc	Kg	1.928,54	0,29	559,29
21.01.24	Rimozione tubazioni di scarico	m	212,84	3,20	681,09
A.P.01	Dismissione guaina di impermeabilizzazion	mq	6.590,73	3,75	24.715,24
A.P.02	Rasatura protettiva	mq	9.430,32	14,97	141.171,89
A.P.03	Posa in opera di guaina elastocementizia	mq	6.590,73	18,52	122.060,32
A.P.04	Rifacimento massetto delle pendenze	mc	395,44	289,00	114.282,16
A.P.05	Rimozioni delle parti strutturali ammalorate	mq	1.173,81	10,97	12.876,70
A.P.06	Trattamento ferri di armatura	mq	575,00	18,61	10.700,75
A.P.07	Risanamento strutture in cemento armato	mq	339,21	70,82	24.022,85
A.P.08	Ancoraggio dei ferri nei travetti dei solai	m	135,00	16,09	2.172,15
A.P.09	Ricostruzione laterizi	mq	127,50	40,99	5.226,23
A.P.10	Posa in opera di rete in fibra di vetro	mq	167,00	16,04	2.678,68
A.P.11	Fornitura e posa in opera di conduttori flessi	m	2.110,00	1,14	2.405,40
A.P.12	Fornitura e posa in opera di conduttori flessi	m	4.300,00	2,28	9.804,00
A.P.13	Fornitura e posa in opera di conduttori flessi	m	890,00	8,11	7.217,90
A.P.14	Fornitura e collocazione di tubazioni protett	m	270,00	4,36	1.177,20
A.P.15	Fornitura e collocazione di tubazioni protett	m	920,00	5,28	4.857,60
A.P.16	Fornitura e collocazione di cassetta di	cad	126,00	25,83	3.254,58
A.P.17	Fornitura e collocazione di quadro elettrico	cad	1,00	3.065,79	3.065,79
A.P.18	Fornitura e collocazione di interruttore gene	cad	1,00	315,44	315,44
A.P.19	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura	cad	67,00	110,26	7.387,42
A.P.20	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura	cad	67,00	187,33	12.551,11
A.P.21	Fornitura e collocazione di apparecchio di s	cad	15,00	213,43	3.201,45
A.P.22	Fornitura e collocazione di nodo equipotenz	cad	1,00	35,24	35,24
A.P.23	Smontaggio e rimozione impianto elettrico	A corpo	1,00	1.491,60	1.491,60
					665.883,07

consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 129 del Regolamento n. 554/99

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall'art. 130 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 131.

11.2 CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale (1).

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 133 del Regolamento.

11.3 CAPIALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (2).

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

11.4 INIZIO DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € _____ (Euro _____)

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

11.5 ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Art. 12

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 300 (TRECENTO) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (3).

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,05 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (4).

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (5).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (6).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Leg vo 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Si richiamano gli artt. 21 e 22 del Capitolato Generale d'Appalto.

- (1) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in senso al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
- (2) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.
- (3) V comunque l'ultimo comma del punto 11.2
- (4) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque consentito che tali penali complessivamente, non potranno superare in applicazione il 10% dell'importo contrattuale.
- (5) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.
- (6) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione al tempo di un nuovo certificato.

Art. 13

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – SOSPENSIONE PARZIALE – PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1) impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell'Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l'art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proposta a norma dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 14

**IMPIANTO DEL CANTIERE – PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI – ACCELERAZIONE
PIANO DI QUALITÀ**

14.1 IMPIANTO DEI CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di ... giorni dalla data di consegna

14.2 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella presente tabella (2) o riportato nell'allegato N... di progetto

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (I_c/T_c , a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori (3)

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di ... giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3

14.3 ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.


14.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE (ove previsto)

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto, un premio di accelerazione di € ... (Euro...) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (4). Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (T_c) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell'anticipo sarà spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori (I_c) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (I_c/T_c), al diminuito importo delle opere.

TAB. 3 - Programma dei lavori



(1) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 25, comma 1 lett. a), b) b-bis) c) della L.Q.

(2) In questo caso si stabilisce che il tempo per gli apprestamenti iniziali è pari a 0, ... Tc.

(3) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 42 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 45, comma 10 del Regolamento n. 554/99).

(4) Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.

14.5 PIANO DI QUALITÀ

Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento, l'Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva

Art. 15

ANTICIPAZIONI

15.1 ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del % annuo

15.2 ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE – GARANZIA – REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.

~~L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.~~

~~L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.~~

Art. 16

PAGAMENTI IN ACCONTO – SALDO

16.1 LAVORI IN GENERALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 70.000,00 ... (Euro SETTANTA MILA,00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale (1).

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il novantesimo giorno (3) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile (4).

Si richiamano gli artt. 26 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, l'art. 30 del Capitolato Generale dell'Appalto e gli artt. 102 e 116 del Regolamento. Si richama altresì la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LI PP 26 luglio 2000, n. 37 ed il punto 9.3 del presente Capitolato.

16.2 LAVORI A MISURA

La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 160 del Regolamento. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono

16.2.1 Alternativa 1 – Offerta prezzi (5)

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.I. sarà aggiunto, proporzionalmente, l'importo degli oneri di sicurezza.

(1) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1º comma dell'art. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dall'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1450 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

(2) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 102 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

(3) Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.

(4) Il 2º comma dell'art. 1666 C.C. è il seguente: "Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti".

(5) Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art. 9 del D.Lgs. 22.1.2004 recepito unitamente agli artt. 1-6 dello stesso decreto dall'art. 81 della L.R. 28.12.2004, n. 17.

17.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art 348 della Legge 20 marzo 1865, n 2248 e dell'art 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell'art 139 del Regolamento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera (1).

Art. 18

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Si richiamano l'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto e gli artt 160 e 185 del Regolamento.

Art. 19

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE – COLLAUDO DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA

19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

Si richiama l'art 21 del Capitolato Generale d'Appalto.

19.2 CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art 173 del Regolamento, nel termine di: **MESI 3**
(TRE) dalla data di ultimazione

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l'art 174 del citato Regolamento.

19.3 COLLAUDIO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (2) **TRE** dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (3) **TRE** dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art 192, comma 3 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art 197 del Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art 199 del Regolamento, ha carattere *provvisorio* ed assumerà carattere *definitivo* decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

(1) V comunque il 5° comma dell'art 20 del Capitolato Generale d'Appalto

(2) In genere 3 ± 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale)

(3) In genere mesi tre. In ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.